

L.R. 20 dicembre 2018, n. 21: *"Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)"* – Oggetto assembleare n. 6684/2018

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 18 dicembre 2018**

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

la legge n. 21 del 2018 recante "Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)" contiene una serie di disposizioni di modifica della legge regionale n. 43 del 2001 e di altre normative regionali aventi ad oggetti istituti e discipline relative al personale e all'organizzazione regionali.

Articolo 1 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo 1 è il primo di un pacchetto di norme volte a ricondurre le figure dei Direttori generali della Regione e delle Agenzie regionali nell'ambito della dotazione organica della Regione o dell'Ente di appartenenza, qualora quest'ultimo abbia personale proprio.

La norma ha un impatto puramente organizzativo e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 2 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo introduce alcune modifiche all'articolo 9 della l.r. 43/2011 con il fine di armonizzare lo stesso con l'art. 20 della l.r. 11/2013 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea". In particolare: il comma 5 amplia l'ambito soggettivo di applicazione includendo le "monocratiche" dell'Assemblea e circoscrive la previsione della norma alla sola istituzione di rapporti di lavoro autonomo, senza necessità di contemplare rapporti ex art. 63 dello Statuto che sono ora previsti per tutte le strutture dal comma 4 modificato. Il comma 5 bis estende l'ambito di applicazione dell'art. 20, comma 3, secondo periodo, della L.R. 11/2013 a tutte le strutture speciali dell'Assemblea e della Giunta, il 12 bis estende le disposizioni dell'art. 20, comma 7, della L.R. 11/2013, prevedendo l'obbligo del possesso del titolo di studio corrispondente a quello richiesto per l'accesso agli organici regionali.

La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001

La disposizione intende semplificare la procedura di estinzione del rapporto di lavoro da parte del direttore generale competente in materia di personale in caso di superamento del periodo di comporto, rinviando alle norme della contrattazione collettiva. La disposizione ha un contenuto procedurale e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 4 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001

Articolo 5 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001

Gli articoli 4 e 5 intervengono sulle previsioni in materia di delega di funzioni dirigenziali sostituendo la precedente locuzione riferita ai funzionari direttivi di elevata responsabilità - abolite dal CCNL 2016/2018 entrato in vigore il 22/05/2018 - con quella riferita ai collaboratori titolari di Posizione Organizzativa e introducendo una previsione ampia che comprenda ogni possibile atto di gestione da regolare con un atto di Giunta-UP che definirà criteri e dei limiti delle deleghe, in base alla evoluzione dell'impianto che assumerà il sistema direzionale dell'ente in tutte le sue articolazioni, eliminando la previsione della consultazione sindacale.

Entrambe le disposizioni hanno carattere organizzativo e non comportano oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 6 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo estende il potere di conferire incarichi dirigenziali, finora riservato ai direttori generali dell'Ente, ai direttori delle agenzie regionali, in coerenza con l'art. 1 della presente legge che riconosce le agenzie regionali quali articolazioni della struttura organizzativa della Regione. La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 7 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo interviene per modificare l'art. 49 relativo all'OIV tenendo conto delle scelte compiute nell'ambito dello schema di "Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali" in procinto di essere approvato. La modifica consente una razionalizzazione, sia in termini di efficacia che in termini di spesa, unificando le funzioni dell'OIV anche rispetto ad una importante agenzia regionale come ARPAE, in analogia con altre Agenzie regionali dotate di personalità giuridica autonoma, ERGO e l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro. La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale

Articolo 8 - Disposizioni per il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro

La disposizione prevede una forma di salvaguardia occupazionale per il personale dell'Agenzia regionale per il Lavoro nell'ipotesi in cui dovesse essere modificato l'assetto giuridico e organizzativo di quest'ultima. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 9 - Attività sociali, culturali, ricreative

La norma ha un contenuto interpretativo in ordine alle modalità con cui la Regione sostiene attività sociali, culturali e ricreative gestite da organismi già operanti all'interno dell'Ente. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie

L'articolo 6 comma 1 contiene una disposizione di natura transitoria volte a consentire l'applicazione graduale della nuova disciplina relativa alla ricomprensione dei Direttori generali e dei Direttori di Agenzia nelle

dotazioni organiche della Regione, di cui all'articolo 1 del presente progetto, e il progressivo adeguamento al limite previsto dall'art. 18, co.1, della medesima legge regionale n. 43/2001, recante la disciplina per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato.

Il comma 1 non comporta oneri per il bilancio regionale.

I commi 2 e 3 dell'articolo 6 riconducono ad una medesima disciplina l'imputazione al "Fondo per la retribuzione di posizione e risultato", incrementandone l'importo fino a comprendere la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei direttori generali di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 43 del 2001 e dei direttori delle Agenzie di cui al comma 1, nonché di tutti i dirigenti con contratto a tempo determinato - con corrispondente riduzione dei diversi stanziamenti in bilancio al fine di garantire l'invarianza finanziaria -.

Articolo 11 - Ulteriori disposizioni transitorie

La disposizione disciplina il periodo transitorio prevedendo che le modifiche all'art. 9 per il personale delle strutture speciali si applicheranno dopo l'entrata in vigore della legge e le modifiche all'art. 49 relative all'OIV si applicheranno con il rinnovo dell'organismo.

La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 12- Abrogazioni

L'articolo 12 raccoglie una serie di disposizioni abrogative, alcune delle quali collegate ad interventi di cui agli articoli precedenti.

Non comporta oneri per il bilancio regionale.